



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE
D'AOSTA E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO - SEDE REGIONALE DI AOSTA PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E SERVIZI.

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito
denominato INAIL, codice fiscale e partita IVA 00968951004 con sede in Aosta,
Corso Padre Lorenzo, 18, rappresentata dal Direttore della sede Regionale di
Aosta Dott. Giuseppe VILLANI, presso la quale è domiciliato per la carica

E

l'Azienda USL della Valle d'Aosta con sede legale in via Guido Rey n.1, Aosta,
Codice Fiscale n. 91001750073 e Partita IVA n. 00177330073 (d'ora innanzi
denominata semplicemente "Azienda USL") nella persona del Legale
Rappresentante (o persona delegata), Dott. Angelo Michele PESCARMONA in
qualità di Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda USL s'impegna ad effettuare le prestazioni specialistiche e diagnostiche
rientranti nei LEA statali e regionali richieste dall' INAIL.

Tra le prestazioni richieste, equiparate a visite, rientrano il parere di congruità
(preventivo) e il collaudo (successivo) di lavori odontoiatrici.

Le prestazioni suddette saranno effettuate presso le strutture dell'Azienda USL nei
confronti degli assicurati inviati dall'INAIL, muniti di apposita lettera impegnativa
(mod. 127/I), eventualmente trasmessa via email dall'INAIL.

I giorni e l'orario di accesso degli assicurati saranno preventivamente concordati di



volta in volta, telefonicamente o tramite e-mail specifica, con le diverse strutture dell'Azienda USL interessate.

Art. 2

L'Azienda USL si impegna, prima di procedere alla prestazione richiesta, da svolgersi entro sette giorni lavorativi, in modalità "overbooking", ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un valido documento di riconoscimento i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame effettuato.

Art. 3

L'Azienda USL si impegna a restituire alla sede INAIL le refertazioni concernenti gli esami e le visite effettuati e gli eventuali tracciati non oltre cinque giorni dalla data della prestazione, sugli appositi modelli definiti dall'INAIL.

Detta documentazione dovrà pervenire all'INAIL in busta chiusa, recante la seguente dicitura: "Contiene dati sensibili. Da aprire esclusivamente a cura del Centro Medico Legale della Sede Regionale dell'INAIL di Aosta".

Art. 4

I compensi da corrispondere per le prestazioni fornite ai sensi dell'articolo 1 sono quelli riportati nel tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e la diagnostica strumentale e di laboratorio, secondo la normativa regionale vigente.

Per il pagamento dei suddetti compensi, l'INAIL indicherà nell'impegnativa (mod. 127/l) se la prestazione è "esente da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18 dei DPR 26/10/1972, n. 633"; in caso contrario il corrispettivo per la prestazione sarà soggetto a IVA.

Art. 5



L'Azienda USL emetterà, con cadenza semestrale, fattura elettronica indicando il numero delle prestazioni eseguite nel periodo precedente, allegando copie dei modelli 127/I controfirmati dagli assicurati.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento, mediante accredito sul C.C. bancario IBAN IT81K0200801204000103793253.

Art. 6

L'INAIL si impegna a fornire all'Azienda USL, secondo modalità concordate con la struttura competente dell'Azienda USL, attraverso strumenti telematici, i dati relativi agli eventi infortunistici e ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 7

L'Azienda USL assicura all'INAIL, a titolo gratuito, il servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici, nella misura presunta di 150 pezzi annui, consistente nel ricevimento, imbustamento e saldatura, sterilizzazione, confezionamento per consegna. La consegna e il ritiro dei ferri sono a carico dell'INAIL.

Art. 8

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali forniti dalle parti saranno trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente accordo contrattuale. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa citata e dei relativi obblighi di riservatezza.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL, nella persona del legale rappresentante.

Le parti si impegnano a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di



erogazione delle prestazioni e a non diffondere, presso terzi, i dati di cui alla documentazione citata, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

Art. 9

La presente convenzione decorre dal 29/11/2020 fino al 31/12/2023 e sarà rinnovabile con espressa volontà delle parti. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 10

Le parti comunicano vicendevolmente i referenti per l'attuazione della presente convenzione.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12

In caso di controversie è competente il foro di Aosta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

Dott. Angelo Michele Pescarmona

Il Direttore della Sede Regionale INAIL

Dott. Giuseppe VILLANI